

dei Bovini di questa intiera Provincia per poter adattarvi quelle discipline, che si rendessero necessarie all'importanza dell'argomento, viene ordinato alli rispettivi Deputati di Sanità, Governatori, e Decano delli Comuni tutti di questo Distretto di dover verificare dentro giorni otto dal pubblicarsi del presente una esatta visita alle Stalle tutte situate nel loro Circondario; rassegnando al compiersi di un tal periodo una dettagliata relazione individuante il numero, e lo stato dei Bovini per quegli esami, e confronti, che tanto interessano la presente situazione. Ed al caso di non creduta mancanza de' medesimi, sarà contro di essi proceduto con l'applicazione delle pene comminate in materia di Sanità.

Sesto. Nell'effettuarsi le commesse visite, resta ingiunto ad essi Deputati, Governatori, o Decano, che ritrovando una qualche Stalla, infetta, o sospetta, non debbano passare in un'altra, senza prima aversi lavati, cambiati, e resi tali dal poter togliere qualunque timore, e comunicazione.

Settimo. Replicando l'obbligo ingiunto alli Proprietarij degli Animali Bovini di denunciare qualunque benchè minima infermità sopravvenisse alli stessi, giusto il Proclama 25. Gennaro corrente, che restà intieramente riconfermato in cadauna sua parte, viene prescritto, che sopraggiungendo notizie di Ani-

ma-